

T.A.R. Puglia Bari
Sentenza n. 45
Pubblicata il 17 gennaio 2020
[omissis]

della nota del 4.7.2019 dell'Ufficio VI - UST per la Provincia di x di comunicazione di esclusione dalla procedura concorsuale indetta per mezzo del D.M. MIUR del 17.10.2018 (GU n.250 del 26.10.2018) con il quale il MIUR ha bandito il "Concorso straordinario, per titoli ed esami, per il reclutamento di personale docente per la scuola dell'infanzia e primaria su posto comune e di sostegno e del relativo elenco allegato nella parte in cui include tra i candidati esclusi dalla procedura concorsuale la ricorrente;

del decreto prot. n. (...) del 26.7.2019 dell'USR Puglia con il quale sono state approvate le graduatorie generali definitive di merito relative al personale docente per la scuola primaria su posto di sostegno indetta con D.M. 17 ottobre 2018, per le regioni Basilicata e Puglia e della relativa graduatoria nella parte in cui non include la ricorrente;

della predetta graduatoria pubblicata per mezzo del decreto prot. n. (...) del 26.7.2019 dell'USR Puglia nella parte in cui non include la ricorrente;

di ogni altro atto presupposto, connesso e/o comunque conseguente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e dell'Ufficio Scolastico Provinciale di x;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2020 la dott.ssa x e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. Amm.;

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Rilevato che la ricorrente contesta la propria esclusione dalla procedura concorsuale in epigrafe indicata per difetto del requisito di cui all'art. 3 costituito dall'aver svolto almeno due annualità di servizio specifico in scuola dell'infanzia o primaria statale, negli ultimi otto anni scolastici (espressamente richiesto dal bando), reclamando l'equiparazione, in via interpretativa, del servizio prestato presso le istituzioni scolastiche paritarie a quello prestato presso quelle statali;

Ritenuto:

-in primis, che non è fondata l'eccezione di incompetenza formulata dalle parti pubbliche, in quanto la ricorrente non contesta le previsioni del bando, ma l'interpretazione ed applicazione delle stesse;

-che il ricorso non è fondato, poiché la lex specialis è chiara nel richiedere esclusivamente il requisito indicato; esso è imposto dalla fonte primaria rappresentata dall'art. 4, comma 1-quinquies, D.L. n. 87/2018, come convertito con modificazioni dalla Legge n. 96/2018, difetta una clausola espressa di equivalenza (v. Tar Lazio- Roma nn. 2102; 2014 e 2115/2019, alle cui motivazioni si rinvia per esigenze di sintesi);

-che, in considerazione della novità delle questioni, devono ritenersi sussistenti eccezionali motivi per compensare le spese di lite tra le parti del giudizio;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2020.

Fonte://pluris-cedam.utetgiuridica.it